



Tribunale di Napoli

13 SEZIONE CIVILE

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. ssa Caterina Molfino	Presidente
dott. ssa Grazia Bisogni	Giudice
dott. ssa Cristina Correale	Giudice designato

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] pendente tra

[REDACTED] nato in Gambia il [REDACTED] elettivamente domiciliato in Napoli, piazza Cavour n.139, presso lo studio dell'Avv. Luigi Migliaccio dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato in atti,

RICORRENTE

E

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno

RESISTENTE

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

Ragioni di fatto e di diritto della decisione



Il presente giudizio ha ad oggetto il ricorso, proposto in data 6.9.18 da JOBE Mucktarr avverso il provvedimento della COMMISSIONE TERRITORIALE DI SALERNO, notificato in data 09.08.18, con il quale veniva negata al richiedente la protezione internazionale e il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento della Commissione che non avrebbe adeguatamente valutato la sua condizione personale di particolare vulnerabilità né contestualizzato le vicende narrate con la situazione del Paese di origine. All'interno del ricorso, il ricorrente adduce, inoltre, un elemento di fatto non emerso nel corso dell'audizione personale innanzi alla Commissione, rappresentando che le tensioni familiari di cui era vittima in Gambia erano causate dalla circostanza di essere figlio di madre pular e di padre wolof, unione mal vista dalle comunità locali, e perciò, riconducibile a motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale (si evidenzia, tuttavia, che nelle conclusioni del ricorso non viene richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato).

Chiede, pertanto, l'annullamento del provvedimento di rigetto emesso dalla Commissione Territoriale ed il riconoscimento della protezione sussidiaria o, in via gradata, della protezione umanitaria.

Il ricorrente deposita in giudizio documentazione attestante il lavoro svolto (buste paga dei mesi di aprile e maggio 2019, Comunicazione Unilav, fotografie e attestato di conoscenza della lingua italiana CPIA Napoli Città 2 (livello A2 del QCER), contratto di locazione e ricevute, certificato medico.

La controversia ricade ratione temporis nella previsione dell'art. 35 bis d.lgs. 28/05 come modificato dal DL 13/17 convertito in L. 46/17, pubblicata in G.U. il 18.4.17, a mente del quale le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35, sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ove non diversamente disposto.

Tali controversie, alla luce del combinato disposto degli artt. 1 e 3 D.L. 13/17, sono



trattate dalle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea istituite presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello e sono decise dal tribunale in composizione collegiale.

Con decreto del giudice designato è stata fissata udienza per il 13.5.20, per la comparizione delle parti ex art. 35 bis comma 11 lett. a) d.lvo 25/08, come interpretato di recente dalla S.C. nell'ordinanza n. 17717/18, non essendo disponibile la videoregistrazione, rinviata di ufficio per l'emergenza coronavirus al 7.10.20 e, quindi, al 7.7.2021 per il libero interrogatorio del ricorrente, richiesto dal difensore con nota del 12.10.20.

Il P.M., nelle conclusioni rese in atti, ha chiesto il rigetto del ricorso.

La Commissione territoriale di Salerno non si è costituita, nonostante la rituale notifica da parte della cancelleria.

All'esito dell'udienza del 7.7.21, durante la quale veniva espletato il libero interrogatorio del ricorrente, il cui difensore si riportava al ricorso chiedendone l'accoglimento, la causa è stata riservata al collegio per la decisione.

Nel merito, il ricorso proposto ex art. 35 d.lgs. 28.1.2008 n. 25 è parzialmente fondato.

In sede di audizione innanzi alla Commissione Territoriale, il ricorrente dichiara di essere aver lasciato il Gambia nel 2016 e di essere arrivato in Italia dopo aver attraversato la Libia, affrontando un viaggio molto duro. Riferisce a tal proposito che in Libia è stato picchiato ed è stato in prigione. Racconta di essere nato e cresciuto a Karantaba Toro, di essere musulmano e di appartenere al gruppo etnico wolof. Riferisce di avere diciassette fratelli, figli delle diverse mogli di suo padre, che è morto, mentre sua madre è in vita e con la quale è ancora in contatto. Dichiara di aver lasciato il Paese di origine a causa della derisione che lì subiva per la conformazione delle sue labbra, "in quanto quello sopra è più piccolo di quello di sotto", che lo avevano portato ad isolarsi



dal resto della comunità. A ciò, si aggiungevano le tensioni nei rapporti familiari perché la sua famiglia sosteneva che lui portasse sfortuna e fosse la causa delle ristrettezze in cui versavano. Specifica alla CT di non voler ritornare nel suo Paese perché ha paura di rimanere da solo ed ha paura della sua famiglia che lo ha tacciato come fonte di sfortuna.

In sede di libero interrogatorio, reso all'udienza del 7.7.2021, il ricorrente ha dichiarato:

“ADR: Parlo l'italiano e voglio sostenere in italiano il libero interrogatorio. Vivo a Napoli, in [redacted] ed ho un regolare contratto di locazione. Lavoro nelle serre per la coltivazione dei fiori, il mio datore di lavoro si chiama Sebastiano ed ha diverse coltivazioni. Io di solito lavoro a Moregine vicino Pompei, dopo Scafati, dove mi reco in treno. Lavoro sei giorni a settimana, qualche volta anche la domenica perché c'è tanto lavoro, ma non ho un contratto perché il datore di lavoro non mi ha ammesso alla sanatoria.

ADR: Faccio questo lavoro da più di due anni, ma non mi hanno fatto fare la richiesta di emersione.

ADR Sono nato a [redacted] in Gambia che è un piccolo villaggio vicino alla città di Karantaba Tenda. Ho frequentato il college di Strafold College a West Field per due anni, ma vivevo a Kombo Lamin dal 2006.

ADR: Fino al 2006 ho vissuto a Karantaba con la mia famiglia. Ho frequentato la scuola primaria a Karantaba e la scuola superiore a Farato per tre anni, poi sono andato a Banjuling dove ho frequentato la scuola Rose- Kali-International Senior School. Era mia madre che mi pagava la scuola.

ADR: Non ho completato il college, mi mancava ancora un anno perché non avevamo più soldi perché quell'anno mia madre non è riuscita a vendere le mucche. Ho lasciato il college nel 2012.

ADR Mio padre si chiamava [redacted] ed è morto nel [redacted] sono cresciuto con mia madre. Ho 13 tra fratelli/sorelle, figli di mio padre ed altre mogli ed altri 3 figli del secondo marito di mia madre. Tutti i figli/e di mio padre sono più grandi di me e vivono a Carantaba. Mio padre era un agricoltore e coltivava i terreni che appartenevano alla sua prima moglie. Mia madre è stata la sua quarta ed ultima moglie, dalla loro unione siamo nati io e mio fratello maggiore. Mio padre è wolof come me, mentre mia madre era pular. Mia madre lavorava in campagna allevando le mucche di suo padre. Non ho conosciuto mio nonno.

ADR Mi sono laureato in economia e management. Sono in contatto con mia madre che ultimamente ha problemi di salute mentale e si è trasferita a Dakar, nell'ospedale Dante di Dakar poiché lì può ricevere cure migliori. Per pagare le spese mediche, mia madre ha venduto delle mucche ed anche io le mando i soldi dall'Italia. Sono in contatto anche



con mio fratello [REDACTED], che è figlio di mia madre e mio padre e sta con mia madre a Dakar. Con questo fratello sono sempre andato d'accordo, lui non ha studiato e lavora in campagna con mia madre.

ADR Ho lasciato il Gambia nell'aprile del 2016. Dal 2012 al 2016 ho vissuto tra Kombo Lamin e Karantaba, lavorando in città e in campagna con mia madre per trovare i soldi per finire gli studi. Durante la mia infanzia io, mia madre e mio fratello abbiamo avuto molti problemi perché mia madre è pular, mentre mia madre è wolof ad esempio gli altri fratellastri, di altre mogli di mio padre non volevano che io toccassi l'acqua, né il cibo a causa della mia faccia e se mia madre cucinava ed io ero vicino a lei, non prendevano neanche il cibo che lei aveva preparato. Loro dicevano che noi eravamo "half cast", mezzo-sangue perché i miei genitori sono di etnie diverse.

ADR: Mio fratello adesso ha 30 anni ed è il fratello maggiore, non so quanti anni siano stati sposati i miei genitori, mio padre è morto nel '97. Io sono nato il 22 luglio del '94, tra poco sarà il mio compleanno. Il 22 luglio compirò 27 anni.

ADR: Tutta la famiglia delle mogli e i figli di mio padre vivevano in una grande casa, mentre io, mia madre e mio fratello vivevamo in una casa più piccola ad una distanza di 100 metri. Anche quando mio padre era vivo abitavamo in questa casa separata.

ADR: Non ho conosciuto i nonni né gli zii paterni perché sono morti prima della mia nascita, ma ho dei cugini dal lato paterno, che vivono nella città di Banza (*fonetico*). Ho conosciuto inoltre la nonna materna che viveva a Same ma non è più in vita.

ADR: Mia madre mi ha mandato a scuola e mi ha fatto studiare perché pensava che, vista la mia condizione fisica ed i problemi di discriminazione che avevo avuto, la migliore soluzione per il mio futuro fosse quella di farmi studiare. Quando ero a scuola, a causa della mia faccia, i compagni di classe non volevano sedersi vicino al mio banco.

Poiché ho il labbro superiore più piccolo, le persone si allontanano sempre quando parlo. Loro mi dicevano che ero un coccodrillo, pipistrello, scimpanzé.

ADR: Non ho mai avuto problemi nell'iscrizione a scuola.

ADR: Qualche volta la mia faccia mi ha causato problemi a trovare lavoro, ad esempio nel 2015 avrei voluto essere assunto in un ristorante come cameriere ma non mi hanno accettato perché hanno detto che la mia faccia avrebbe allontanato i clienti.

ADR: In Gambia, oltre ad aver studiato ed aiutato mia madre nei campi, ho lavorato in un negozio che aggiustava cellulari a Serekunda, per circa 6 mesi, un anno. Era il 2013 - 2014.

ADR Ho avuto difficoltà a trovare lavoro a causa del mio labbro superiore e mi vergognavo di andare a cercare lavoro e persino di uscire per strada poiché tutti mi guardavano e mi indicavano. Invece, qui in Italia anche se mi guardano non dicono nulla.

Il giudice chiede di chiarire se la sua conformazione della faccia era ritenuta causa di sfortuna, se era collegata nel villaggio o in famiglia a forme di superstizione e di raccontare episodi specifici



ADR La mia famiglia mi considerava come inferiore e non toccavano nessuno degli oggetti che io toccavo, addirittura pensavano che io avessi portato sfortuna e causato la morte di mio padre visto che lui è deceduto dopo la mia nascita. Tutto quello che accadeva di brutto dicevano che era colpa mia. Dicevano che ero uno stregone “witch”.

Il giudice ripete la richiesta di raccontare episodi specifici ma il ricorrente ripete quanto innanzi

ADR: Tutte le persone si consideravano superiori a me a causa di questo mio difetto fisico. La mia famiglia diceva che il mio labbro portava sfortuna.

ADR: Ho lasciato il Gambia nell'aprile del 2016. Sono andato in Senegal, Mali Burkina Faso, Niger ed in Libia. Il viaggio fino alla Libia è durato un mese e qualche giorno, mentre in Libia sono rimasto circa due mesi. Sono stato due mesi nel carcere di Bani Walid, dove ogni giorno, ogni mattina ci picchiavano e ci portavano a lavorare fuori nei campi. Poiché non potevo pagare, mi portavano a lavorare nei campi senza pagarmi. Una mattina mi hanno picchiato con forza con un tubo sulla tempia e sulle mani e mi hanno fatto molto male.

ADR Un giorno, mentre lavoravo nei campi è venuto un'altra guardia che mi ha portato a lavorare con lui nei campi in un'altra zone per due tre giorni e da lì sono riuscito a scappare e sono andato a Tripoli, dove sono rimasto per una settimana, poi sono andata a Zabrata e lì sono riuscito ad imbarcarmi insieme ad una folla di persone che voleva partire e non ho pagato nulla. Sono partito dalla Libia il 19 luglio 2016 ed il 21 sono arrivato qui in Italia. A causa dei colpi che ho ricevuto sulla testa, all'altezza della tempia destra, ancora adesso non vedo bene all'occhio destro. Ho anche un certificato medico. Al centro di detenzione eravamo in cinquanta nella stessa stanza ed in un angolo della stanza, tutti quanti facevamo i bisogni poiché non c'era il bagno. Una volta al giorno ci davano da mangiare del pane ed un bicchiere d'acqua. Non ci facevano mangiare né bere più di tanto perché altrimenti dovevamo fare cacca e pipì. Non c'era neanche lo spazio per stendersi a dormire. La mattina ci svegliavano picchiandoci con un tubo e se non ci alzavamo subito, ci picchiavano ancora più. Lavoravamo nei campi dalle sette di mattina alle sette di sera e, se chiedevamo una qualsiasi cosa, come fare la doccia, venivamo picchiati. Ci dicevano sempre di chiamare la famiglia per farsi mandare soldi, ma io non potevo chiamare perché mia madre e mio fratello di sangue non hanno il cellulare e, se avessi chiamato uno dei miei fratelli non mi avrebbero passato mia madre, per i problemi di cui vi ho detto.

ADR: Il giorno che sono riuscito a scappare, mentre lavoravo in campagna per il mio nuovo carceriere, mi sono affacciato sulla strada mentre la guardia andava a prendere il cibo ed ho visto un arabo al quale ho chiesto dove portasse quella strada e lui mi ha risposto che da un lato si arrivava a “Zabia” e dall'altro a Tripoli. Io infatti ho imparato a scuola l'arabo e lo parlo perché il Gambia è un Paese musulmano, ho studiato



anche inglese e francese. Mi sono diretto verso Tripoli ed ho visto un africano al quale ho chiesto se fosse del Senegal o del Gambia, lui mi ha risposto di essere della Nigeria ma che sua moglie era gambiana, allora io gli ho chiesto aiuto dicendogli che ero appena scappato da un campo lì vicino- Lui lavorava con un arabo, in un negozio. Questo nigeriano mi ha portato a casa sua, mi ha dato da mangiare e mi ha fatto fare la doccia e poi ha pagato un arabo, che mi ha nascosto nel suo camion che portava la frutta, con il quale sono arrivato a Tripoli. Il nigeriano ha pagato tutto questo. Da Tripoli a Sabrata avevo conosciuto dei cittadini guineani che avevano già pagato per il viaggio in mare e mi sono imbarcato con loro, di nascosto, senza pagare. Vorrei rimanere qui in Italia e avere una famiglia. Nel mio Paese, non ho mai avuto una fidanzata a causa della mia faccia. Non voglio assolutamente tornare al mio Paese dove sono sempre stato discriminato. Potrei tornare con una faccia diversa. Spero di poter fare un operazione al labbro per eliminare questo difetto.
ADR: Non ho altro da aggiungere.”.

La Commissione Territoriale ha rigettato la domanda di protezione internazionale per la genericità del racconto ed alla luce delle fonti internazionali, non meglio indicate, da cui risulta che soltanto gli albi in Gambia sono vittime di persecuzione e ha ritenuto inoltre che la vicenda non fosse comunque sussumibile nei requisiti per il riconoscimento della protezione umanitaria ex art. 5, c. 6 D. Lgs. n. 286 del 1998.

Tanto premesso, il Collegio condivide complessivamente le considerazioni della Commissione Territoriale in merito all'inidoneità delle dichiarazioni rese a fondare il riconoscimento della domanda di protezione internazionale.

Alla luce dei report consultati in merito alle possibili persecuzioni o discriminazioni perpetrate nei confronti di chi contrae un matrimonio interetnico (nello specifico nei confronti della moglie e dei figli nati dal matrimonio), si evince che nessun tipo di persecuzione in tal senso è attuata. Al contrario, dalle fonti risulta che i matrimoni interetnici in Gambia sono molto frequenti (mentre invece vanno diminuendo i matrimoni inter religiosi) e socialmente accettati, a maggior ragione che sia i *pular* (o *tukulor*) che i *wolof* sono di norma (come nel caso di specie) di religione musulmana. Dai report consultati, quindi, si può escludere che vi siano persecuzioni di tipo sociale in



caso di matrimonio interetnico in Gambia fra *pular* e *wolof*, mentre gli unici conflitti legati all'etnia registrati nel Paese erano diretta conseguenza dei palesi favoritismi che il precedente presidente Jammeh attuava nei confronti dei *Jola*, suo gruppo etnico (cfr. Human Rights Priorities for the New Gambian Government - Amnesty International – 2 Maggio 2017 <https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=590898ee4&skip=0&query=ethnic%20group&coi=GMB&searchin=fulltext&sort=date> ;

- EASO Country of Origin Information Report - The Gambia Country Focus – Dicembre 2017 <https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=5a338fb54&skip=0&query=ethnic%20group&coi=GMB&searchin=fulltext&sort=date>

- Freedom House - Freedom in the World 2018 - Gambia, The, 15 marzo 2018 <https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=5ab8bd31a&skip=0&query=ethnic%20group&coi=GMB&searchin=fulltext&sort=date>

- Country Risk and Vulnerability Assessment THE GAMBIA – gennaio 2018 https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00X1S4.pdf

- Gambian Culture, Traditions & Society <http://www.accessgambia.com/information/culture-traditions.html>).

D'altronde il ricorrente non ha riferito di atteggiamenti violenti, minacciosi o persecutori nei suoi confronti, limitandosi a riferire genericamente – nonostante le richieste di precisazione avanzate dal giudice designato- di angherie in ambito familiare dovute peraltro, alla luce di quanto emerso nel libero interrogatorio in udienza, più al suo labbro che non alla differenza etnica tra i genitori. Invitato dal giudice designato a riferire di episodi specifici in cui sarebbe stato maltrattato, ha raccontato soltanto che i suoi familiari non volevano bere l'acqua o il cibo che egli aveva toccato, che lui, la madre ed il fratello vivevano in una casa distinta dagli altri, a circa 100 metri di distanza, e che



quando camminava per strada, talvolta le persone ridevano vedendo il suo labbro. Tali comportamenti non appaiono assurgere a quel livello di gravità richiesto dall'art. 7 d.lgs. 251/07 ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato (peraltro neanche richiesto in ricorso), né possono configurarsi come trattamento inumano o degradante, vista la lievità dei fatti. Invero, dal libero interrogatorio è emerso che il ricorrente ha potuto studiare a lungo senza particolari problemi, avendo frequentato anche l'università finché la madre era stata in grado di pagargli le spese, ed anche di lavorare, sebbene talvolta fronteggiando sporadici atteggiamenti di derisione, che però esulano dal campo della protezione internazionale, difettando il carattere della gravità.

Il collegio rileva, pertanto, che non sussiste nella fattispecie alcun fondato timore di persecuzione in caso di rientro in Gambia, né il rischio attuale e concreto di tortura o pena di morte o di trattamenti inumani o degradanti.

Pertanto si ritiene condivisibile che l'autorità amministrativa abbia ritenuto non sussistenti gli elementi a sostegno di un'ipotesi di timore fondato di persecuzione di cui all'art. 1(A)2 della Convenzione di Ginevra del 1951 o di un rischio di subire un grave danno in caso di rientro nel Paese di origine nel senso indicato dall'art. 14 lett. (a) e (b) del d.lgs. 251/2007.

Non sussiste, peraltro, neanche la "minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale" in quanto deve rilevarsi che il Gambia non risulta attualmente interessato da tali fenomeni.

Infatti, la situazione politica del Gambia è mutata, migliorando notevolmente negli ultimi due anni. Nel paese, dopo l'esilio in Guinea equatoriale del dittatore Jammeh del gennaio 2017 è stato eletto democraticamente il nuovo presidente Adama Barrow il quale, all'atto del suo insediamento, ha ribadito il suo impegno a porre fine alle violazioni dei diritti umani (ordinando, tra l'altro, il rilascio di 171 prigionieri detenuti senza processo) e ha assicurato radicali riforme costituzionali. Il nuovo presidente ha inoltre promesso l'istituzione di un'apposita commissione per condurre indagini sulle sparizioni di tutti i cittadini perseguitati dal dittatore durante il suo ventennale regime, nonché promesso di istituire una commissione per la verità e la riconciliazione. Il nuovo presidente ha preso iniziative anche per far rientrare il Gambia nell'orbita del Commonwealth, abbandonato dal dittatore per improbabili rapporti con la Cina, e per migliorare le condizioni economiche della popolazione (con l'abolizione del divieto di



importazione di patate e di cipolle e con la riduzione del dazio sulla farina importata). Su impulso del nuovo presidente, il governo gambiano ha messo fine ad alcune delle pratiche più odiose dell'era Jammeh (essendosi disposta, ad esempio, la liberazione di prigionieri politici) ed ha adottato un vasto programma di giustizia di transizione. Il significativo miglioramento del clima politico in Gambia è confermato da alcuni sondaggi di opinione, i quali suggeriscono che i gambiani si sentono notevolmente più liberi rispetto al regime sotto Jammeh. [cfr. informazioni sulle condizioni generali del Gambia, raccolte nella risposta "Gambia situazione socio-politica, sicurezza e diritti umani, fornita nel febbraio del 2018 alla Commissione nazionale per il diritto di asilo Area II – Affari Internazionali e Comunitari – Unità COI, consultabile sul sito https://coi.easo.europa.eu/administration/italy/PLib/28_02_2018-Gambia_%20situazione_socio-politica_sicurezza_diritti_umani.pdf, nonché dal report EASO Informazioni sui Paesi di origine, Gambia – Notizie sul Paese, dicembre 2017, consultabile sito https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2017_7598_IT_01.pdf e dal Report di Bertelsmann Stiftung: BTI 2020 Country Report Gambia, del 29 aprile 2020 consultabile sito https://www.ecoi.net/en/file/local/2029565/country_report_2020_GMB.pdf].

Ne consegue l'insussistenza dei requisiti per il rifugio politico ed il rigetto della domanda di protezione sussidiaria ex art. 14 d.lgs 251/07.

Deve esaminarsi a questo punto la domanda di protezione umanitaria, adesso protezione speciale, che in ricorso e nelle note di trattazione scritta si fonda sul fatto che il ricorrente è soggetto vulnerabile in quanto vittima di angherie in patria nonché ben integrato qui in Italia, alla luce della documentazione depositata e dell'attività lavorativa che continua a prestare sebbene lavorando a nero.

Tali elementi risultano sufficienti, a parere del collegio, al riconoscimento della protezione umanitaria, adesso denominata protezione speciale a seguito delle modifiche normative introdotte dal DL 130/20, convertito in L. 173/20.

A tale proposito, va premesso che il D.L. nr. 130/2020 – in vigore dal 22.10.2020 – conv. in L. 173/20 con modifiche, ha comportato nuovamente la modifica degli artt. 5 comma 6 e 19 del D.lvo 286 del 1998 e dell'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08. In



particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d.l. 130 conv. in L. 173/20 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo «1.1 *Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».*

Si prevede inoltre che “1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.”



L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano».

Circa le disposizioni transitorie, l'articolo 15, comma 1, prevede, infine, che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) e lett. e) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali. Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). Il collegio ritiene che vi sia continuità normativa tra la protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, t.u.i. nel testo vigente *ratione temporis*, e la protezione speciale, di cui all'art. 19 comma 1.2, come introdotto dal DL 130/20, conv. in L. 173/20. I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta "umanitaria", per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057). Essi, invero, sono ricognitivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato



dall'art. 2 Cost., affinché egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).

Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 . – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria, emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale" (vds. tra le altre Cass. 4455/18, CASS. 11912/20, SU 29454/19), dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU ed art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.

A questo proposito vale la pena ricordare la recente sentenza della CGUE C-163/17, anche se resa nel contesto di una procedura "Dublino", la quale, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, incarnato nell'art. 3 CEDU e nell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinvia in un paese in



cui si “venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263)”.

Anche con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell’art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione di Ginevra firmata il 28 luglio 1951, e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – questo Collegio ritiene sussistente una sostanziale continuità con la disciplina precedente. Secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l’espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare nonché del diritto alla salute, ovvero dei diritti riconosciuti dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati e dalla Carta Europea. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l’effettività dei vincoli familiari dell’interessato, l’effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine. Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all’esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell’eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733). Entrambe le forme di protezione –



umanitaria e speciale – richiedono l'apprezzamento del rischio di compromissione di diritti fondamentali scaturente dal rimpatrio, in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero. Entrambe, inoltre, fondano il giudizio di accertamento sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, dunque, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel paese di origine. Come prima, quindi, anche tuttora si deve pervenire alla conclusione per cui non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (Cass. civ., sez. I, n. 7733/2020 cit.), al fine di accertare se lo straniero sia a tal punto sradicato dal paese di provenienza (sul piano socioeconomico e su quello personale) e radicato nel territorio nazionale, che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali personali. Inoltre, come il permesso per protezione umanitaria, il permesso per protezione speciale contemplato dall'art. 19, comma 1 e 1.1. t.u.i., a seguito delle modifiche introdotte dal DL 130/20 conv. in L. 173/20, ha durata biennale e, ad esclusione dei casi in cui si riscontrano cause di esclusione della protezione internazionale, può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, giusta le modifiche apportate agli artt. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008 e 6 t.u.i. dalla novella in questione.

Orbene, il ricorrente risulta ben integrato qui in Italia alla luce della documentazione prodotta in giudizio (comunicazione Unilav 2019 e buste paga, fotografie che lo ritraggono al lavoro nella serra con altre persone, contratto di locazione e ricevute di pagamento dell'affitto, certificato di residenza), delle dichiarazioni rese circa la sua stabile occupazione in una serra a Moregine, sebbene in condizioni di irregolarità non dipendenti dalla sua volontà, e del fatto che è perfettamente in grado di esprimersi in italiano, avendo sostenuto nella nostra lingua il libero interrogatorio in



udienza, elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria/speciale, potendo il rimpatrio costituire una lesione del diritto alla vita privata del ricorrente, tanto più se raffrontata alle condizioni nel paese di origine in cui, a causa della conformazione del suo labbro, subiva spesso angherie da parte della sua famiglia e veniva talvolta deriso in strada, comportamenti che, sebbene non integranti discriminazione o persecuzione per i motivi su esposti, certamente porrebbero il ricorrente in condizione di vulnerabilità, unitamente al problema al visus, scaturito dalle violenze subite in Libia e riferite nel libero interrogatorio in udienza (dal certificato medico in atti risulta un visus di 2/10 decimi all'occhio destro).

Ne consegue il limitato accoglimento del ricorso, sotto il profilo della domanda subordinata della protezione umanitaria, adesso denominata protezione speciale, a seguito delle modifiche operate dal DL 130/20 conv. in L. 173/20.

Alla luce della reciproca soccombenza, si compensano le spese di lite, alla luce del limitato accoglimento del ricorso sotto un profilo residuale della domanda.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, rigettata ogni contraria istanza, così provvede:

- 1) accoglie parzialmente il ricorso proposto da [REDACTED] nato in Gambia il [REDACTED] e per l'effetto gli riconosce la protezione speciale ex art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come modificato dal DL 130/20 conv. in L. 173/20;
- 2) compensa le spese del giudizio.

Si comunichi.

Così deciso in Napoli, in data 3.9.2021

Il Presidente

Dr.ssa Caterina Molfino

